

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO VIII

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 33

(Rifugi alpini ed escursionistici)(2)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviani.

(1)

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:

- a)** locali riservati all'alloggiamento del gestore;
- b)** un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
- c)** uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
- d)** spazi destinati al pernottamento;
- e)** servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
- f)** un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

- g)** attrezzature per il pronto soccorso;
- h)** un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;
- i)** un numero adeguato di estintori;
- J)** impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- k)** idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:

- a)** una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;
- b)** una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;
- c)** un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.

5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:

- a)** una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;
- b)** una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;
- c)** un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017

Art. 34

(Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

Art. 35

(Bivacchi)(1)

1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017